

## **COMMISSIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONI R.S.U. 2025 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO VERBALE N. 1**

Il giorno 21/03/2025 alle ore 11,00 in Palermo via del Parlavecchio n. 3, presso le Aule Nuove del complesso didattico - sono presenti i Sig.ri:

Sig.ra Rosaria Blesi designata da FGU Gilda per Unams  
Sig. Rosario Fiolo designato da CISL FSUR  
Sig. Franco De Franchis designato da UIL Scuola Rua  
Sig. Nicola Grato designato da SNALS CONFISAL Settore Universitario  
Sig. Massimiliano Di Lorenzo designato da CISL FP  
Sig. Francesco Cannarozzo designato da FLC-CGIL

Nella loro qualità di componenti della commissione elettorale per l'elezione delle RSU 2025, muniti di regolare provvedimento di designazione con decreto del DG n. 3149/2025 del 17/03/2025, si sono riuniti oggi 21/03/2025, per l'insediamento della commissione elettorale presso i locali delle Aule Nuove del complesso didattico, in via Parlavecchio n. 3.

La Commissione elettorale rileva - in data odierna - che sul sito istituzionale dell'ARAN, nell'elenco delle Organizzazioni Sindacali che hanno assolto gli adempimenti previsti dal ACNQ 12/04/2022 "accertamento della rappresentatività-RSU-lista elezioni RSU 2025, Comparto Istruzione e Ricerca, liste finali RSU 2025", non è presente la CISL FP, così come previsto dall'art. 17, comma 7, ACNQ del 12/04/2022 e del paragrafo 4 della Circolare n.1/2025, prot. n. 553 del 16/01/2025, che ad ogni buon conto si allegano al presente verbale.

Alla luce di quanto sopra, troverebbe fondamento la decisione di escludere il Componente della CISL FP non legittimato.

Alle ore 12:02 viene chiesto di sospendere le attività per qualche minuto.  
La Commissione riprende le attività alle ore 12:15.

Interviene il Componente delegato della Organizzazione Sindacale CISL FP, il sig. Massimiliano Di Lorenzo, che chiede di verbalizzare la seguente dichiarazione: in riferimento a quanto proposto dalla Commissione, relativamente all'ammissibilità della lista CISL FP Palermo Trapani al rinnovo delle RSU 2025, onde evitare responsabilità che comportino rischi di legittimità, si richiede di accettare la lista sopra indicata con riserva, in attesa del parere dell'Organo competente sull'ammissibilità o meno della O.S. CISL FP al rinnovo delle RSU 2025.

Si fa presente che la Confederazione CISL, ha sottoscritto presso l'ARAN la partecipazione di tutte le federazioni per il rinnovo delle RSU, effettuando tutti gli adempimenti necessari come da regolamento. Si rammenta che l'AOUP Paolo Giaccone applica il Contratto Sanità Pubblica in quanto è stata classificata DEA II livello nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale a cui afferisce la FP.

Pertanto si richiede di valutare l'ammissibilità o l'esclusione al rinnovo delle RSU 2025

della O.S. CISL FP con le stesse modalità per tutte le liste presentate al rinnovo delle RSU presso tutte le Aziende Ospedaliere Universitarie italiane con gestione diretta e indiretta (aziende ospedaliere universitarie integrate con il servizio sanitario nazionale e aziende ospedaliere integrate con l'Università) come Palermo, Napoli, Messina e Roma.

Si allega alla presente la lista Comparto Sanità - Liste finali RSU 2025.

Alla luce di quanto sopra, troverebbe fondamento la decisione di escludere il Componente della CISL FP non legittimato.

Preso atto della dichiarazione del Sig. Di Lorenzo, gli altri Componenti decidono di proseguire i lavori senza la partecipazione del suddetto Sig. Di Lorenzo, in quanto secondo le normative vigenti sopra riportate la CISL FP, non essendo presente nell'elenco pubblicato dall'ARAN, non può presentare liste elettorali nelle elezioni RSU 2025.

Il Sig. Di Lorenzo fa richiesta alla Commissione di chiedere un parere all'ARAN sull'ammissibilità della lista CISL PF. La Commissione ritiene non ci siano i presupposti per porre alcuna richiesta all'ARAN.

La Commissione chiude la seduta alle ore 12:55 e i rimanenti Componenti decidono di riconvocarsi alle ore 13:15.

Letto, approvato e sottoscritto.

I Componenti designati:

Sig.ra Rosaria Blesi


Sig. Rosario Fiolo

Sig. Franco De Franchis

Sig. Nicola Grato

Sig. Massimiliano Di Lorenzo

Sig. Francesco Cannarozzo



## **Comparto Istruzione e Ricerca - Liste finali RSU 2025**

ACLIS - *Associazione Professionale e Sindacale*  
ACTISM  
ADESSO SCUOLA  
ADI - *Autonomia Democrazia Insieme*  
ADL COBAS - *Associazione Diritti Lavoratori*  
ADPL - *Associazione Diritto e Protezione dei Lavoratori*  
AGORA' *Sindacato Nazionale Autonomo Scuola*  
AL COBAS - *Associazione Lavoratori Cobas*  
ALIS - *Alleanza Lavoratori Italiani Sindacalizzati*  
ANIEF ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E SINDACALE  
ASA - *Associazione Sindacale Autonoma*  
ASSET  
CLASP – *Coordinamento Lavoratori della Statistica Pubblica*  
COBAS PUBBLICO IMPIEGO  
COBAS SCUOLA  
COBAS SCUOLA SARDEGNA  
CONFAEL SCUOLA  
CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA  
CONFIL PI  
CONFINTESA LAVORATORI DELLA CONOSCENZA  
COSP - *Coordinamento Sindacale penitenziario*  
CUB PUBBLICO IMPIEGO  
CUB SUR  
DICOSI CONTIAMOCI!  
DIRPUBBLICA  
FEDER RICERCA  
FEDERAZIONE CISL - *SCUOLA, UNIVERSITA', RICERCA*  
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA  
FENSIR  
FISI - *Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali*  
FLC CGIL  
FLP  
FSI-USAE  
GILDA UNAMS  
LISA - *Libero Sindacato Alternativo nella Scuola*  
NOI SCUOLA  
NURSIND  
NURSING UP  
ORSA SCUOLA UNIVERSITA' E RICERCA  
PASSO 10.1  
POLITEIA SCUOLA  
SAB - *Sindacato Autonomo di Base*  
SGB - *Sindacato Generale di Base*  
SGC - *Sindacato Generale di Classe*

SI COBAS - *Sindacato Inrtercategoriale Cobas*  
SIAL-COBAS (*Sindacato Autorganizzato Lavoratori - Cobas*)  
SILC FP  
SINALP - *Federazione Nazionale Scuola e Formazione*  
SINDACATO CLAS  
SINDACATO SCUOLA ATHENA  
SINDIKAT SLOVENSKE ŠOLE-SINDACATO SCUOLA SLOVENA  
SITEC  
SLAI COBAS - *Sindacato Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale Cobas*  
SMART WORKERS UNION  
SNALS-CONFSAL  
SSB - *Sindacato Sociale di Base*  
UGL SCUOLA  
UGL UNIVERSITA' E RICERCA  
UNI-ASES  
UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA'  
USB PUBBLICO IMPIEGO  
USI - EDUCAZIONE  
USI SURF

## Comparto Sanità - Liste finali RSU 2025

ADL COBAS - *Associazione Diritti Lavoratori*  
AL COBAS - *Associazione Lavoratori Cobas*  
CISAL FPC  
CISL FP  
COBAS LAVORO PUBBLICO  
COBAS PUBBLICO IMPIEGO  
COINA  
CONFAEL SANITA'  
CONFIL PI  
CONFINTESA SANITA'  
COSP - *Coordinamento Sindacale penitenziario*  
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI  
CSE SANITA'  
CSS PUBBLICO IMPIEGO  
GUB PUBBLICO IMPIEGO  
CUB SANITA' ITALIANA  
DICOSI CONTIAMOCI!  
DIRPUBBLICA  
FEDERAZIONE CISAL SANITA'  
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA  
FENSIR  
FIALS  
FISI - *Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali*  
FISIAL  
FP CGIL  
FSI-USAE  
GILDA UNAMS  
LAISA  
NURSIND  
NURSING UP  
POTERE AL LAVORO  
SAVT SANTÉ  
SGB - *Sindacato Generale di Base*  
SGC - *Sindacato Generale di Classe*  
SI COBAS - *Sindacato Inrtercategoriale Cobas*  
SIAL-COBAS (*Sindacato Autorganizzato Lavoratori - Cobas*)  
SICAMBIACON - *Sindacato Indipendente*  
SILC FP  
SINDACATO CLAS  
SINDACATO PROFESSIONALE HUMAN CARING CARITA'  
SLAI COBAS - *Sindacato Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale Cobas*  
SMART WORKERS UNION  
SNALS-CONFSAL  
UGL SALUTE

UIL FPL (*UIL - Federazione Poteri Locali*)

USB PUBBLICO IMPIEGO

USI - SANITA'

USI PIU'

USPPI / SANITA'

**ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO IN MATERIA DI  
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE  
PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO  
REGOLAMENTO ELETTORALE**

In data 12 aprile 2022 alle ore 16:30 ha avuto luogo l'incontro, in videoconferenza, tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato *Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale*:

Per l'**A.Ra.N.**: *il Presidente* - Cons. Antonio Naddeo      *firmato*

Per le Confederazioni Sindacali:

**CGIL**                      *firmato*

**CISL**                      *firmato*

**UIL**                        *firmato*

**CISAL**                    *firmato*

**CONFSAL**                *firmato*

**USB**                      *firmato*

**CGS**                      *firmato*

**CSE**                      *firmato*

- k) le date di votazione;
- l) la data dello scrutinio;
- m) le date di affissione dei risultati elettorali da parte della Commissione elettorale;
- n) le date per l'invio telematico, da parte delle amministrazioni, del verbale finale all'Aran;
- o) eventuali termini per adempimenti utili alla corretta acquisizione dei dati elettorali da parte dell'Aran.

4. Le associazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2 danno comunicazione del calendario elettorale al personale interessato mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandolo nell'intranet dell'amministrazione, alla quale viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.

5. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nelle date indicate nel calendario di cui ai commi 1 e 2, di norma in due giornate, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva.

6. La RSU che decade nel corso del triennio è rieletta su iniziativa, anche disgiunta, delle organizzazioni sindacali rappresentative concordando il relativo calendario con l'amministrazione a livello locale. La RSU rieletta resta in carica sino alla rielezione generale delle RSU di cui ai commi 1 e 2.

#### **Art. 17**

#### **Soggetti che possono presentare le liste elettorali**

1. Possono presentare le liste elettorali:

- a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto il presente accordo;
- b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente al presente accordo;
- c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente al presente accordo.

2. L'adesione al presente accordo da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 lett. b) e c) che avvenga nel corso della tornata elettorale generale deve essere comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione.

3. E' condizione necessaria per la presentazione delle liste che le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 dichiarino formalmente all'Aran – che ne rilascia certificazione - di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e di aderire ai relativi accordi.

4. In caso di elezioni suppletive le organizzazioni che non siano in possesso delle certificazioni rilasciate dall'Aran devono allegare alla lista la formale adesione al presente accordo e la dichiarazione di cui al comma 3.

5. Non possono presentare proprie liste:

- a) le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
- b) le organizzazioni sindacali che a seguito di mutamenti associativi hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e conseguentemente hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto;
- c) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
- d) i dipendenti attraverso proprie liste;
- e) le associazioni che non abbiano finalità sindacale.

6. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali che nel corso delle elezioni generali intendano presentare proprie liste devono richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le stesse devono depositare all'ARAN formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia autenticata dell'atto costitutivo, del vigente statuto e delle dichiarazioni previste ai commi precedenti ove necessarie e non ancora rese. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.

7. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista l'Aran valuta la possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione. In tal caso le singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito all'ammissione della lista stessa.

8. L'Aran pubblica sul proprio sito internet, diviso per singolo comparto, l'elenco delle organizzazioni inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali.

## **Art. 18**

### **Procedura per la presentazione delle liste**

1. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali) acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo dell'apposito modello 1 (allegato 1) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.

2. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della Commissione elettorale.

3. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 19 (Commissione elettorale), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, invita con atto scritto il lavoratore interessato ad optare, entro un termine assegnato, per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

## Il Presidente

Circolare n. 1/2025 prot.553 del 16.1.2025

A tutte le Amministrazioni dei comparti

*Funzioni Centrali*  
*Funzioni Locali*  
*Sanità*  
*Istruzione e Ricerca*  
*PCM*

Loro Sedi

Alle commissioni elettorali per il tramite delle  
Amministrazioni

**Oggetto:** Rinnovo delle RSU. Elezioni del 14, 15 e 16 aprile 2025. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.

## Indice

§ 1. Premessa .....	2
§ 2. Protocollo del 20 novembre 2024 e tempistica delle procedure di voto.....	3
§ 3. Sede di elezione della RSU.....	4
§ 4. Soggetti che possono presentare le liste elettorali e relativi adempimenti .....	4
§ 5. Elettorato passivo.....	6
§ 6. Procedura per la presentazione delle liste.....	7
§ 7. Elettorato attivo .....	9
§ 8. Commissione elettorale: composizione e costituzione .....	10
§ 9. Compiti della Commissione elettorale.....	11
§ 10. Compiti delle Amministrazioni.....	14
§ 11. Modalità di esercizio del voto .....	15
§ 12. Quoziente necessario per la validità delle elezioni .....	16
§ 13. Verbale elettorale della singola sezione.....	16
§ 14. Calcolo del numero dei componenti da eleggere nella RSU .....	17
§ 15. Procedimento per l'attribuzione dei seggi .....	18

### § 3. Sede di elezione della RSU

È prevista l'elezione di una unica RSU nelle Amministrazioni del comparto Funzioni Locali e del comparto Sanità, nonché del comparto Istruzione e Ricerca limitatamente alle *Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione* e alle *Università*.

In tali enti, dunque, ad ogni Amministrazione, corrisponde un unico collegio elettorale (*che ricomprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale*).

Si ricorda che alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta sono forniti:

- l'elenco delle Istituzioni scolastiche ed educative, fornito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- l'elenco delle Istituzioni di alta formazione, fornito dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- l'elenco delle Istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso le scuole straniere e degli uffici scolastici consolari, con riferimento al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge 153 del 1971, fornito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

È, invece, possibile prevedere più sedi di elezione della RSU nelle Amministrazioni del comparto Funzioni Centrali, del comparto Istruzione e Ricerca (limitatamente agli *Enti di ricerca*) e del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'individuazione delle sedi di elezione delle RSU, occorre fare riferimento agli appositi Protocolli che le Amministrazioni dei citati comparti articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dovranno definire con le organizzazioni sindacali rappresentative nel singolo comparto entro il 10 gennaio 2025.

### § 4. Soggetti che possono presentare le liste elettorali e relativi adempimenti

Possono presentare le liste elettorali:

1. le organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ del 12 aprile 2022.

Per l'ammissione della lista, è necessario che le stesse, **entro l'11 marzo 2025** provvedano a:

- a) dichiarare formalmente all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, ACNQ 12 aprile 2022*);
- b) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., sempre entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022*).

2. le organizzazioni sindacali rappresentative **diverse** da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022, nonché le altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022.

Per l'ammissione della lista, è necessario che le stesse, **entro l'11 marzo 2025**, provvedano a:

- a) aderire formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022. Di tali adesioni l'A.Ra.N. rilascia apposita certificazione (*art. 17, comma 1, ACNQ 12 aprile 2022*);
- b) dichiarare formalmente all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, ACNQ 12 aprile 2022*);
- c) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., sempre entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022*).

L'A.Ra.N. pubblica sul proprio sito internet (*art. 17, comma 8, ACNQ 12 aprile 2022*), diviso per singolo comparto, l'elenco delle organizzazioni sindacali che hanno completato gli adempimenti sopra indicati e, pertanto, sono state inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista, l'A.Ra.N. valuta la possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione.

**Non possono, comunque, presentare** le liste elettorali:

1. le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l'organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l'esatta denominazione di quest'ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna;
3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo;
5. i dipendenti attraverso proprie liste;
6. le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

Per tutto quanto sopra esposto:

- 1) le organizzazioni sindacali presenti nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. possono presentare le proprie liste senza ulteriori adempimenti presso i singoli collegi elettorali (*art. 4, comma 4, Protocollo 20 novembre 2024*);
- 2) le organizzazioni sindacali ammesse con riserva nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. dovranno corredare le liste presentate nei collegi elettorali con la documentazione di cui all'art. 17 dell'ACNQ 12 aprile 2022, in quanto saranno le singole Commissioni elettorali interessate a decidere autonomamente in merito all'ammissione della lista stessa (*art. 17, comma 7, ACNQ 12 aprile 2022*);
- 3) le organizzazioni sindacali non presenti nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. **non** possono presentare liste elettorali.

### **§ 5. Elettorato passivo**

La nuova formulazione dell'art. 7 dell'ACNQ 12 aprile 2022 riconosce l'elettorato passivo (candidatura) ai lavoratori sotto indicati:

1. in tutti i comparti con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione:  
i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. In tale ultimo caso, al fine di garantire la stabilità della RSU, il contratto a termine deve avere una durata complessiva di almeno 12 mesi e non deve concludersi prima del 31 dicembre 2025.
2. nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione:  
i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale a tempo indeterminato che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità. Il personale a tempo determinato di cui sopra che svolta l'attività su due o più istituzioni, esercita l'elettorato passivo nella sede con più ore o, a parità di ore, nella sede che gestisce il contratto.

In tutti i casi (*tempo indeterminato o determinato*), i dipendenti candidabili devono essere in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il **27 gennaio 2025**.

I dipendenti che si trovano in posizione di **comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea** presso altre Amministrazioni (*o presso un'altra sede o struttura periferica della stessa Amministrazione, nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU*) esercitano l'elettorato passivo:

- a) presso l'Amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai punti 1) e 2). Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'Amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
- b) presso l'Amministrazione/sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui al punto a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'Amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.